

	LICEO STATALE VERONICA GAMBARA LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE Via V. Gambarà 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 Fax 0303776455 Cod. meccanografico BSPM020005 – C.F. 80049650171 E-mail bspm020005@istruzione.it – PEC bspm020005@pec.istruzione.it www.liceogambar.gov.it	
---	--	---

AVVISO n. 376 quater

SCRUTINIO FINALE: ADEMPIMENTI FONDAMENTALI

1. PRINCIPI GENERALI

- ✓ Oggetto di valutazione finale sono il percorso formativo e gli esiti d'apprendimento dello studente
- ✓ Tutti gli studenti, a prescindere dalla classe d'appartenenza, hanno diritto a ottenere valutazioni che siano il risultato dell'applicazione di criteri e modalità comuni a tutto l'Istituto: ne deriva la necessità che ogni consiglio di classe si attenga a quanto deliberato a riguardo dal Collegio docenti)
- ✓ Scrutini: sono disciplinati in modo che siano garantite trasparenza, efficacia, correttezza formale, coerenza sostanziale ed equità delle procedure adottate.

2. ATTRIBUZIONE VOTI DI PROFITTO

ELEMENTI CHE DEFINISCONO IL PROFITTO:

- ✓ Valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni orali, nelle prove grafico-pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione
- ✓ Progressione degli apprendimenti (saldo fra situazione di partenza ed esiti raggiunti)
- ✓ Dati riguardanti la partecipazione, l'impegno e gli esiti conseguiti dagli studenti nelle attività di recupero programmate sia in orario curricolare (pause didattiche e altre modalità) sia nei corsi in orario extracurricolare.
- ✓ Elementi valutativi formalizzati nel primo periodo didattico e dati relativi alla valutazione intermedia del secondo periodo didattico.
- ✓ Informazioni relative alla partecipazione alla vita della classe e della scuola, all'impegno e all'interesse, al rapporto con i compagni e con i docenti.
- ✓ Valutazione delle attività di alternanza scuola – lavoro.
- ✓ Eventuale partecipazione ad attività integrative del curriculum.

Le proposte di voto negativo vanno brevemente ma efficacemente motivate in forma scritta, direttamente sul registro personale del docente.

In ogni caso si tenga presente:

- o che il voto attribuito in sede di scrutinio finale è sempre e comunque voto di consiglio, titolare esclusivo della prerogativa della valutazione finale;

- o che la valutazione deve avere il carattere della globalità, deve cioè tener conto di tutti gli elementi che concorrono alla formulazione del giudizio finale;
- o che la valutazione positiva degli obiettivi formativi trasversali (interesse, partecipazione alla vita della scuola, impegno, comportamento) rappresenta un elemento che concorre alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale.

3. ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

ELEMENTI CHE DEFINISCONO LA CONDOTTA:

Il riferimento è al *Regolamento d'Istituto*, al collegato *Patto di corresponsabilità educativa* e ai criteri comuni per l'attribuzione del voto di condotta di cui alla delibera collegiale del 07.01.10 e successive integrazioni e/o rettifiche:

- ♦ frequenza e puntualità;
- ♦ partecipazione alle lezioni;
- ♦ qualità delle relazioni con compagni, insegnanti e personale della scuola
- ♦ assolvimento degli impegni scolastici,
- ♦ uso degli ambienti scolastici e degli strumenti didattici,
- ♦ conoscenza e applicazione del regolamento di Istituto / presenza di provvedimenti disciplinari.

I voti di condotta si definiscono, su proposta del coordinatore, in sede di scrutinio; a tal fine i coordinatori avranno cura, prima della data prevista per lo scrutinio:

- a) di desumere dal registro di classe e tabulare tutti i dati di particolare rilievo (assenze, uscite anticipate e ingressi in ritardo, note disciplinari e sanzioni);
- b) di predisporre, inoltre, un prospetto delle proposte di voto.

4. RISULTATO FINALE: ESITI POSSIBILI

CLASSI V:

- ✓ Ammesso all'esame di Stato.
- ✓ Non ammesso all'esame di Stato.

N.B. A partire dal corrente a.s. è possibile ammettere all'esame di Stato, motivando la decisione, anche in presenza di un voto inferiore a 6 (sei).

CLASSI I-II-III-IV:

- ✓ Promosso.
- ✓ Non ammesso alla classe successiva.
- ✓ "Sospensione del giudizio" con attribuzione di debiti formativi da saldare entro la fine dell'a.s. o al più tardi entro l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Consiglio delibera l'ammissione alla classe successiva quando lo studente ottiene valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline.

E' ammessa la possibilità che uno studente possa essere promosso anche in presenza di carenze di modesta entità, qualora il consiglio di classe ritenga che tali carenze possano essere superate - sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione essenziali indicate dai docenti - **entro l'inizio dell'a.s. successivo**, così che sia assicurata la preparazione complessiva dello studente e l'efficace fruizione di tutti i percorsi d'apprendimento previsti dal seguente anno di corso. In tal caso i docenti forniscono consigli e indicazioni per lo studio estivo.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Consiglio delibera la non ammissione alla classe successiva *indicativamente* nei seguenti casi:

- presenza di insufficienze serie o gravi in più di tre discipline
- presenza di insufficienze diffuse in numerose materie, tali da determinare un'effettiva impossibilità di recupero delle carenze (né mediante lo studio autonomo né con la frequenza di corsi estivi organizzati dalla scuola).

Il giudizio di non ammissione va adottato sulla scorta di **elementi** di valutazione afferenti tutte le discipline e non solo quelle in cui l'alunno presenta serie e/o gravi insufficienze, quali:

- ♦ il raggiungimento o meno degli obiettivi formativi trasversali;
- ♦ un congruo numero di prove scritte, orali e pratiche;
- ♦ i risultati del I quadrimestre;
- ♦ la partecipazione al dialogo educativo;
- ♦ la padronanza o meno di un proficuo metodo di studio;
- ♦ l'impegno manifestato verso le proposte didattiche;
- ♦ la progressione degli esiti d'apprendimento rispetto alla situazione iniziale;
- ♦ il conseguimento di conoscenze, abilità, competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- ♦ la messa in atto di strategie e forme di impegno consigliate dai docenti per colmare le lacune segnalate, anche in relazione alle iniziative di recupero;
- ♦ la valutazione che le insufficienze precludono la possibilità di seguire proficuamente il programma degli anni successivi.

Le motivazioni del giudizio vanno rese sia per le singole discipline (scheda di valutazione), sia nel giudizio sintetico di non ammissione alla classe successiva (delibera di non ammissione).

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

CRITERI GENERALI VIGENTI PRIMA DELL'OM 92/07 PER L'ATTRIBUZIONE DI DEBITI FORMATIVI:

- ✓ Conseguimento di obiettivi minimi stabiliti per la disciplina.
- ✓ Progressione degli apprendimenti.
- ✓ Debiti formativi attribuiti nell'a.s./negli aa.ss. precedente/i.
- ✓ Possibilità effettive di recupero.
- ✓ Frequenza e assiduità delle attività scolastiche.
- ✓ Orientamenti di massima comuni adottati dal Collegio (POF).

Criteri di cui tener conto in base alle norme vigenti (OM n. 90/2001):

- ✓ *“possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate”;*
- ✓ *“possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti”.*

CRITERI GENERALI DEFINITI DAL COLLEGIO DOCENTI

- ✓ In linea generale non è possibile, in sede di scrutinio finale, attribuire a uno studente più di n. 3 (tre) debiti formativi da saldare entro la fine dell'a.s.; si ritiene, infatti, che in nessun caso uno studente, considerati i tempi a disposizione, possa saldare nel periodo giugno-settembre un numero superiore di debiti; conseguentemente - sempre in linea generale - il consiglio di classe può sospendere e rinviare il giudizio finale sullo studente attribuendogli al massimo tre insufficienze.
- ✓ In tutti i casi che possono dar luogo, alla luce di quanto stabilito al punto precedente, alla sospensione del giudizio finale, la scelta fra tale esito e la non ammissione alla classe successiva è operata dal consiglio di classe dopo aver attentamente considerato - specialmente nei casi di maggiore incertezza - le seguenti variabili:
 - ✓ serietà delle insufficienze (voto 4 o voto 5);
 - ✓ percentuale del n° di materie insufficienti sul totale delle materie previste dal curriculum dell'a.s. in questione;
 - ✓ particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente;
 - ✓ entità dei progressi compiuti dallo studente, anche a prescindere dal livello assoluto di apprendimento conseguito (saldo fra situazione di partenza ed esiti finali raggiunti);
 - ✓ frequenza, interesse e partecipazione garantiti dallo studente all'attività curricolare;
 - ✓ eventuale partecipazione ad attività integrative di recupero e sostegno.

5. VERBALIZZAZIONE

Le argomentazioni a sostegno della non ammissione alla classe successiva e della sospensione del giudizio finale, sono verbalizzate in termini sintetici ma espliciti ed esaurienti sotto ogni profilo. I docenti delle discipline nelle quali l'allievo presenta debito formativo, inoltre, specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze e abilità, quali parti del programma di studio devono essere fatte oggetto di recupero e verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, al fine della comunicazione alle famiglie.

6. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (classi III-IV-V)

CRITERI:

- ✓ Media dei voti (tab. allegata al D.Lgs. n. 62/2017): individuazione banda di credito.
- ✓ Frequenza e assiduità delle attività scolastiche.

- ✓ Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo.
- ✓ Partecipazione ad attività complementari e integrative.
- ✓ Eventuali esperienze condotte in contesti extrascolastici (ex “crediti formativi”).
- ✓ Giudizi formulati dal docente di religione / di attività alternativa.

7. RICONOSCIMENTO DI ESPERIENZE SVOLTE IN CONTESTI EXTRASCOLASTICI

Possono essere riconosciute, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, le esperienze formative svolte in contesti diversi da quello scolastico, purché:

- ✓ qualificate, ovvero significative e rilevanti;
- ✓ prolungate nel tempo, non saltuarie;
- ✓ debitamente documentate;
- ✓ coerenti con il corso di studi seguito.

8. CERTIFICAZIONE COMPETENZE: RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ CERTIFICAZIONE “dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico”: introdotta dal DM n. 139 del 22.08.2007, art. 4 comma 3;
- ✓ DPR n. 122 del 22.06.2009, art. 8 comma 6: prevede un DM apposito per la disciplina delle certificazioni per tutti i gradi e i livelli del sistema formativo nazionale;
- ✓ Nel frattempo: DM n. 9 del 27.01.2010 introduce un modello unico, coerente con le previsioni del DM n. 139/2007, che va compilato per ciascuno studente al termine delle operazioni di scrutinio delle classi seconde.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Spinelli

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2